

Circolare n. 258

Firenze, Marzo 2024
Prot. 91 FF/S/eb

Alle Imprese Iscritte
Loro Indirizzo

Agli Studi di consulenza
Loro Indirizzo

**OGGETTO: D.L. 2 MARZO 2024, N. 19 (G.U. N. 52 DEL 2 MARZO 2024) RECANTE
"ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA" (PNRR)**


A seguito della pubblicazione del decreto legge in oggetto, si allega alla presente una scheda di sintesi degli articoli di rilievo per il settore e per le Casse edili.

Nel rimandare ad una lettura approfondita del decreto, restiamo a disposizione per ogni evenienza e porgiamo distinti saluti.

Il Vicepresidente
Stefano Tesi



La Presidente
Francesca Viviani





SCHEDA DI SINTESI D.L. 19/2024

È stato approvato il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (G.U. n. 52 del 2 marzo 2024) recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (qui di seguito anche “PNRR”).

Il decreto, composto di 46 articoli e tre allegati, tratta diverse materie, tra cui lo sport, la realizzazione di un’amministrazione digitale, la riorganizzazione in materia di giustizia e *in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare*, e concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative.

Nel rinviare ad un’attenta lettura del testo del decreto per tutti gli approfondimenti del caso, di seguito vengono analizzati gli articoli di maggior interesse per le Casse in materia di lavoro.

Art. 29 – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Si modifica l’art. 1, co. 1175, l. 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Si modifica l’art. 29, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale negli appalti, prevedendo che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal **contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto**. L’estensione della previsione di cui al 2° comma dell’art 29 per l’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti che non abbiano i requisiti per essere agenzia di somministrazione (art. 4, comma 1, lettera a), nonché nei casi di appalto e distacco entrambi privi dei requisiti di legge.

Si modifica l’art. 1, co. 445, l. 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di **sanzioni contro il lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, prevedendo disposizioni relative alle sanzioni sull’eventuale superamento del limite di durata per il passaggio al lavoro a tempo indeterminato. Le sanzioni sono aumentate del 30% per la violazione delle norme in materia di lavoro irregolare (art. 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12) e del 20% per la violazione delle norme in materia di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione di personale (art. 18, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), in materia di

comunicazioni sui distacchi di personale (art. 12, d.l. 17 luglio 2016, n. 136) e in materia di adibizione al lavoro di donne in gravidanza o con figli di età inferiore a un anno (art. 18 bis, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66).

Si inaspriscono le sanzioni in materia di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione di personale (art. 18, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), comprese le ipotesi dell'utilizzatore che utilizzi personale inviato da soggetti privi delle autorizzazioni di legge, dell'appalto e del distacco privi dei requisiti di legge, della somministrazione di lavoro posta in essere con finalità di elusione di norme inderogabili di legge o di CCNL.

Si prevede che all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (qui di seguito anche "INL") rilascia un **attestato** e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito **elenco informatico consultabile pubblicamente e denominato «Lista di conformità INL»**. I datori di lavoro che ottengono l'attestato non sono sottoposti, per 12 mesi dall'iscrizione, a ulteriori verifiche dell'INL, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In materia di appalti:

a) verifica della congruità

- nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, si dispone che prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, **devono verificare la congruità** dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva;
- **negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori** è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento di tale violazione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ex art. 222, co. 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qui di seguito anche "CCP");
- **negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori**, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente;
- provvedono a accertare tali violazioni e – negli appalti privati – a irrogare le sanzioni gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

b) Sistema di qualificazione delle imprese - patente

Si interviene sull'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, modificando l'art. 27 ("**Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti**"), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al **possesso della patente** le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile¹). La **patente è rilasciata, in formato digitale**, dalla competente sede territoriale dell'INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi;
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi;
- d) possesso del DURC;
- e) possesso del DVR;
- f) possesso del DURF.

Si modifica, dunque, la responsabilità del committente o del responsabile dei lavori per quanto concerne la verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, del possesso e delle dichiarazioni dei documenti necessari e delle patenti per le esecuzioni dei lavori, e le rispettive sanzioni.

Il decreto, inoltre, interviene sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, intervenendo sulle le modalità di calcolo delle patenti, che hanno un punteggio iniziale di 30 crediti, e delle relative decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'art. 100, co. 4, del CCP.

¹ Tra cui i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile (allegato X DLgs 81/08)

Si rimanda a un decreto del Ministero del Lavoro la definizione delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente e i contenuti informativi della stessa.